

N. 128 / 09 SENT.
N. 478 / 08 R.G.
N. ... *all'hai*



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

OGGETTO:

REPUBBLICA ITALIANA

*Risarcimen
to danni.*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di San Benedetto del Tronto, Avv. Francesca Volpi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 478/08 R.G., con atto di citazione ritualmente notificato, promossa da:

FALCIONI RITA, residente in **San Benedetto del Tronto (AP)**, rappresentata e difesa dagli **Avv. Bruno Mandrelli ed Alessandro Peca del Foro di Macerata**, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in **Ascoli Piceno, via del Commercio, 3**.

Signature

ATTRICE

CONTRO

WIND Telecomunicazioni S.p.a. direzione e coordinamento di Weather Investments S.p.a., con sede in Roma, in persona del procuratore **Dott. Vincenzo Folino**, rappresentata e difesa dall'**Avv. Daniele Cutolo**, con studio in **Napoli** ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'**Avv. Achille Ciribè** sito in **S. Benedetto del Tronto (AP), via P.zza P. Pazzini, 8**.

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento in forma specifica

Conclusioni delle parti: come da atti in causa**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di S. Benedetto del Tronto, la Wind Telecomunicazioni S.p.a., per ivi sentir accertare e dichiarare il comportamento illegittimo della convenuta che ha ingiustamente modificato in peius le condizioni tariffarie applicate all'utenza telefonica n. [REDACTED] e per l'effetto condannare la Wind S.p.a. a dare esatta esecuzione al contratto stipulato inter partes garantendo all'attrice l'applicazione della tariffa wind 10 sulla propria utenza sopra indicata; condannare, inoltre, la società convenuta al risarcimento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali quantificati in € 1.000,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..

Esponava l'attrice di essere titolare dell'utenza telefonica mobile Wind Telecomunicazioni n. [REDACTED] 57 sim card ricaricabile; su detta utenza la sig.ra [REDACTED] Falcioni attivava il piano tariffario Wind 10; dal 01/05/07, la società convenuta modificava unilateralmente il detto piano tariffario, dandone comunicazione a mezzo sms. Detta variazione, specifica la difesa della Falcioni, ha comportato una modifica in peius delle condizioni economiche applicate alla sim card, oggetto di causa. In data 02/05/07, la sig.ra [REDACTED] Falcioni inviava alla Wind S.p.a., a mezzo del suo difensore, lettera racc. A.R. con la quale chiedeva il ripristino delle condizioni economiche previste dalla tariffa Wind 10 da lei attivata, senza, peraltro, ottenere esito alcuno. L'attrice richiedeva l'espletamento del tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com. di Ancona; solo in data 31/05/07, la Wind comunicava all'attrice di non poter accogliere la sua richiesta richiamando l'art. 24 della Carta dei Servizi Wind. In data 26/11/07, il responsabile Corecom prendeva atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti. Si costituiva alla prima udienza del 19/03/08, la società convenuta depositando fascicolo contenente comparsa di costituzione e risposta nelle quale contestava tutte le richieste di parte



attrice, chiedendone il rigetto. In via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della sig.ra **[redacted]**, non essendo documentata l'appartenenza alla cliente della sim card ricaricabile. Concludeva, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della domanda, rigettare nel merito tutte le domande proposte poiché infondate ed inammissibili e dichiarare la validità delle clausole contrattuali richiamate in premessa, poiché espressamente previste nella Card dei Servizi Wind, con facoltà di recesso da parte del cliente. All'udienza del 18/04/08 fissata per il tentativo di conciliazione, il Giudice di Pace prendeva atto dell'esito negativo dello stesso, stante anche l'assenza di parte convenuta; a tale udienza il Giudice di Pace si riservava di decidere sulle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta. Con provvedimento del 15/09/08, ritenendo, allo stato, infondate le eccezioni sollevate ammetteva l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice. All'udienza del 12/11/08 fissata per tale incumbente, nessuno si presentava a rendere l'interrogatorio, senza addurre alcun legittimo impedimento. Il Giudicante prendeva atto della mancata risposta; all'udienza del 12/12/08, le parti precisavano le conclusioni e depositavano comparse conclusionali. Il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice di Pace di dover accogliere la domanda svolta con atto di citazione nella misura e nei termini che seguono. In primo luogo, si ritiene di non dover accogliere le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta perché infondate; in particolare, si rileva la sussistenza, a tutti gli effetti, della legittimazione attiva dell'attrice, come riconosciuto dalla stessa convenuta nella missiva del 28/05/07. Inoltre, si osserva che la domanda formulata dalla **[redacted]** non è affetta da alcuna indeterminatezza, tanto più che parte convenuta ha proposto puntualmente la propria difesa, indicando precisi elementi ritenuti idonei a supportare le eccezioni formulate. Nel merito, si ritiene di dover accogliere la richiesta di



parte attrice relativa al diritto della stessa di ottenere una esatta esecuzione del contratto stipulato, garantendo alla ~~Falcioni~~ l'applicazione della tariffa wind 10 dalla stessa attivata sulla propria utenza. Peraltro, non risulta, in atti, che vi sia stata accettazione da parte dell'attrice delle presunte condizioni della sim card dedotte dalla società convenuta, né è emerso, nel corso del giudizio, alcun elemento di certezza in base al quale poter ritenere che tali condizioni siano riferibili alla sim card ricaricabile, acquistata dall'attrice. Diversamente, risulta accertata la volontà delle parti di attivare una sim card a favore della Falcioni Rita con piano tariffario wind 10 e la successiva modifica appare un atto unilaterale, mai accettato dall'attrice e non vincolante per la stessa. Va, pertanto, riconosciuto il diritto di parte attrice ad ottenere dalla società convenuta il ripristino della tariffa wind 10, così come pattuito; tanto più che la Wind S.p.a. non ha nemmeno risposto all'interrogatorio formale, senza addurre alcun legittimo impedimento. Nulla, invece, va riconosciuto alla sig.ra Falcioni Rita titolo di risarcimento dei presunti danni materiali, morali ed esistenziali subiti, in quanto non provati. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Falcioni Rita

P. Q. M.


Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa e respinta, così decide:

accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto condanna la società convenuta al ripristino delle condizioni contrattuali pattuite, e quindi alla riattivazione della tariffa wind 10 sulla sim card ricaricabile n. ~~2294327~~ di cui è titolare la sig.ra ~~Falcioni Rita~~. Condanna altresì, la società convenuta, al pagamento in favore degli ~~Avv. Bruno Mandrelli ed Alessandro Pesa~~ ~~del Foro di Macerata~~, che si sono dichiarati procuratori antistatari, della somma di € ~~930,00~~ di cui: € ~~450,00~~ per diritti, € ~~450,00~~ per onorari, € ~~30,00~~ per spese, oltre rimborso forfettario del

12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge, liquidata a titolo di rimborso di spese di lite. Respinge ogni ulteriore domanda.

Così deciso in S. Benedetto del Tronto il 30/01/09

IL CANCELLIERE C2
(Dr. Ida Santarelli)



IL GIUDICE DI PACE

Avv. Francesca Volpi

Francesca Volpi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di SAN BENEDETTO DEL TRONTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

S. Benedetto del Tr.

18/2/09

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C2
(Dr. Ida Santarelli)